

Statuto dell'associazione regionale
“DES DISCIPLES D'AUGUSTE ESCOFFIER
INTERNATIONAL DELEGAZIONE SICILIA”
A.D.E.S.

**Associazione per la trasmissione, la cultura e la modernità della cucina,
dell'enogastronomia, del turismo, la promozione e la protezione del territorio.**
Chef Auguste Escoffier: Il re dei cuochi, il cuoco dei re

Art. 1- DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

E' costituita l'associazione denominata “Des Disciples D'auguste Escoffier International Delegazione Sicilia”, con sede provvisoria in via sede regionale via calcinaro n°33, Sciacca (Agrigento).

I membri fondatori e costituenti dell'associazione sono:

Presidente; Montemaggiore Giovanni Lorenzo, cod. fisc. MNTGNN54T204G273N; nato a Palermo(PA) il 20/12/1954, residente in via calcinaro n. 33, Sciacca(AG) 92019.

Segretario: Butera Antonino, cod. fisc. BTRNNN64L06F299V; nato a Porto Empedocle(AG) il 06/07/1964; residente in via del melograno n. 16, Porto Empedocle(AG) 92014.

Tesoriere; Interrante Gianluca Girolamo, cod. fisc. NTRGLC79E12I533B; nato a Sciacca(AG) il 12/05/1979, residente in via madonna della rocca n. 15, Sciacca(AG) 92019.

L'associazione potrà stabilire sedi di rappresentanza in altre città italiane e straniere senza che ciò' comporti modifica al presente statuto. La durata dell'associazione è illimitata. L'associazione assume nella propria denominazione la qualifica di Associazione con promozione sociale(APS) organizzazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L'associazione è apolitica, indipendente e senza finalità di lucro.

ART 2. -ADESIONE CONFEDERAZIONE DATORIALE DES DISCIPLES D'AUGUSTE ESCOFFIER INTERNATIONAL

L'associazione A.D.E.S., Des Disciples D'auguste Escoffier International Delegazione Sicilia si riconosce integralmente nel sistema associativo ed organizzativo dei Disciples

D'Auguste Escoffier International con sede in Place du Générale De Gaulle 06270 Villeneuve-Loubet. Accettandone statuti e regolamenti.

ART. 3 – SCOPO ASSOCIAZIONE

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

Sostenere il riconoscimento delle professioni e delle arti connesse all'enogastronomia da parte della regione Sicilia, dello stato Italiano, in Europa e dovunque nel mondo: la formazione e la crescita professionale dei nostri associati nel mondo della ristorazione attraverso ogni mezzo possibile e attuabile. Favorire tutte quelle iniziative che, dirette alla ricerca storica e alla sua divulgazione, possono e contribuire a valorizzare la professione e la cucina Siciliana in Italia e all'estero anche come espressione di costume, di civiltà, di cultura e di scienza, salvaguardare la qualità e valorizzare il patrimonio storico alimentare Siciliano ed Italiano, nella sua massima espressione del cibo e prodotti tipici nel mondo, ossia "la dieta mediterranea", vero e proprio stile di alimentazione e di vita tutto italiano nonché patrimonio UNESCO che ha iscritto la Dieta mediterranea nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità, promuovendo la sua divulgazione in Italia e nel mondo. Favorire la promozione di politiche di sviluppo economico della Professione dei soci. Effettuare accordi e convenzioni per l'erogazione di servizi ai propri associati e associazioni collegati. Attività a ottenere le migliori condizioni e benefici per i propri associati dai principali interlocutori sociali. L'Associazione conosce bene i propri iscritti ai quali fornisce i servizi stabiliti dallo statuto, ma questo non le preclude per il raggiungimento delle finalità istituzionali di erogare servizi, anche ad ulteriori professionisti, aziende, lavoratori e studenti dello stesso settore a noi non associati, per tali attività l'Associazione non ha fini di lucro, gli avanzi conseguiti dovranno essere impiegati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali, essendo fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Per il conseguimento delle sue finalità istituzionali, l'Associazione può acquistare e acquisire beni mobili ed immobili, assumere mutui, concedere ipoteca e compiere ogni altra operazione economica.

Art. 4–SOCI

Possono far parte dell'associazione soci professionisti nella ristorazione e settore alberghiero che a ogni modo si trovano ad svolgere la professione nel ruolo di titolari di ditte; soci e/o amministratori di società in genere; operatori e /o lavoratori di cucina; studenti di istituti professionali nella ristorazione ed enogastronomia; oltre le attività nel settore produttivo di cibi e bevande del turismo e ristorazione a guida di soci professionisti. Che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le finalità che animano l'associazione.

L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.

I soci si dividono in:

1) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione; per le categorie di soci che abbiano compiuto i 40 anni di età (si applicheranno deroghe per casi eccezionali) ci sarà la possibilità, previo pagamento straordinario e concessione del consiglio direttivo, di acquisire la fascia di "Des Disciple D'Auguste Escoffier".

2) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto. Per le categorie di soci che abbiano compiuto i 40 anni di età (si applicheranno deroghe per casi eccezionali) ci sarà la possibilità, previo pagamento straordinario e concessione del consiglio direttivo, di acquisire la fascia di "Des Disciple Auguste Escoffier".

3) soci onorari o benemeriti non paganti, ma senza diritto di voto: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.

Art. 5 – ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo. Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione e il numero dei soci è illimitato. La domanda di ammissione a socio deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo della Associazione e deve contenere:

- Di voler partecipare alle attività associative;
- Di accettare senza riserve lo statuto, i regolamenti interni dell'associazione le finalità dell'associazione e le leggi Italiane;
- Di conoscere e di accettare lo statuto e le norme prescritte;
- Di impegnarsi al pagamento del contributo associativo;
- Di osservare lealmente e scrupolosamente la disciplina sociale. Il richiedente deve inoltre indicare la natura del ruolo svolto e/o esercitata e la propria sede o residenza. All'atto di adesione il nuovo socio verserà la quota associativa stabilita dal direttivo.

Art.6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno il diritto/dovere di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla associazione organizzate. Ciascun socio maggiore di età ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività associativa;
- d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente.

La quota deve essere versata in ogni modo entro tempi congrui e comunque prima di esercitare il proprio diritto di socio. In tal senso sono previste 3 deleghe per ogni socio effettive. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 6- PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

I soci possono essere espulsi o radiati dall'associazione per i seguenti motivi:

- Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- Quando abbiano reso false dichiarazioni nella domanda scritta al Consiglio Direttivo al momento della richiesta di adesione;
- Quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della quota sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione;
- Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- Per indegnità;
- Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal direttivo a maggioranza. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato;

I soci espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza;

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo;

L'associato, pertanto, potrà sempre recedere dall'associazione, qualora non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato;

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 30 giorni prima.

ART.7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente; il Segretario, il Tesoriere;
- Il Collegio dei Revisori (facoltativo);
- Il Collegio dei Probiviri (facoltativo);

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermati. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Art. 8 - CARICHE SINDACALI

Tutte le cariche previste dal presente Statuto possono essere assunte solo da soci in regola con le norme fissate dallo statuto

ART.9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. Sono ammessi in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale (compreso eventuali quote pregresse) versate all'associazione non inferiore di 30(tolti casi eccezionali e motivati) giorni prima della convocazione. Possono votare solo i soci maggiorenni.

L'assemblea ordinaria e straordinaria.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 7 giorni di preavviso, programmando un primo orario con almeno 6 ore di anticipo e dal giorno precedente.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro n. 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea in sede ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 10 e, ove costituiti, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- f) delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà più uno degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente incarica o, in sua mancanza, dal segretario o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario ed un tesoriere

In assemblea è ammessa delega con un massimo di tre.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso il sito web della associazione o con altri mezzi anche multimediali in area riservata ai soli soci.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 10-NORME GENERALI PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente ed il Segretario. I consiglieri eleggono fra loro il Presidente a maggioranza assoluta.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica cinque anni. Essi sono rieleggibili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del quinquennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- b) istituire appositi comitati consultivi a supporto delle azioni dell'associazione;
- c) affidare ordini e incarichi anche a persone non appartenenti al Direttivo o soci;
- d) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

- e) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- f) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- g) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
- h) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
- i) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
- j) pianificare l'eventuale assunzione di risorse umane e stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- k) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- l) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- m) nominare l'eventuale Delegato Generale e altre figure ritenute utili al funzionamento dell'associazione.

Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa (pagamento effettuato almeno 30 giorni prima della nomina eventualmente in deroga per casi eccezionali).

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei Consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 5 giorni. Il consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile. Tolti casi di motivata eccezionalità.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

ART.11 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione (nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo).

Egli rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio. Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

ART.12 – SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Segretario dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Segretario può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

ART. 13 COLLEGIO DEI REVISORI E TESORIERE

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo eventuale dell'associazione che può essere istituito per volontà dell'assemblea dei soci, in mancanza di tale organo il tesoriere gestirà le funzioni di contabilità.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo composto di tre membri, nominati dall'Assemblea dei soci, tra persone esperte di amministrazione; essi durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto dal Presidente, iscritto nel Registro dei revisori contabili, eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Ove sia istituito, il collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, in mancanza del collegio il tesoriere eletto avrà tali funzioni.

Il controllo sulla gestione avverrà semestralmente. Di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale nel quale annotare i risultati del controllo.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori o tesoriere predisporranno un'apposita relazione ai bilanci. Per l'esercizio delle suddette funzioni, pertanto, i revisori o tesoriere avranno accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'associazione, ne controllano la regolarità e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. All'occorrenza il tesoriere sarà coadiuvato da un consulente amministrativo esterno.

ART.14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'assemblea dei soci potrà eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Probiviri composto da Membri, scelti fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

I membri del collegio durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Avverso il giudizio del collegio, sarà possibile ricorrere al giudice ordinario.

ART.15 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere una maggiore remunerazione possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore nonché per le finalità non di lucro che l'associazione si propone.

ART.16 ENTRATE

Per l'adempimento dei propri scopi l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- Contributi dei soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;

- Contributi di privati;
- Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta
- Di beni di modico valore e di servizi.

Art. 17 – USCITE

Le uscite dell'Associazione sono costituite da:

- a) Contributi in conto tesseramento alle articolazioni territoriali delegate;
- b) Spese fisse;
- c) Personale e collaboratori;
- d) Rimborsi ai dirigenti per le spese connesse al mandato;
- e) Spese connesse con il perseguimento dello scopo sociale;
- f) Attività di propaganda e comunicazione;
- g) Contributi straordinari ad altri livelli subordinati.

ART.18 Bilancio

L'esercizio della associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo, con l'ausilio del Segretario e tesoriere, e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALI E ASSOCIAZIONI ADERENTI

Art. 19 – ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

L'Associazione, per il conseguimento dei propri obiettivi, sul territorio italiano, si avvale di Delegati Territoriali, referenti dell'associazione nella Regione, Province e Comuni, e/o distaccamenti di zona all'uopo nominati dal Consiglio Direttivo

I Delegati a qualsiasi titolo possono essere sostituiti e/o rimossi dalla Segreteria Regionale oltre che per comportamenti contro il presente statuto anche per motivi organizzativi territoriali.

Art. 20 – DELEGATI

I Delegati a qualsiasi titolo, rappresentano l'associazione e sono responsabili di tutta l'azione politica, sindacale ed associativa della stessa nel proprio territorio di riferimento; I Delegati Territoriali devono rendicontare semestralmente sul proprio operato nel territorio di riferimento tramite relazione scritta da inviare con qualunque mezzo tracciabile al presidente dell'Associazione;

Art. 21 - ASSOCIAZIONI ADERENTI

All'Associazione "Des Disciples D'auguste Escoffier International delegazione Sicilia", mediante approvazione del Consiglio Direttivo con protocolli di intesa potranno aderire negoziabilmente altre associazioni professionali o enti operanti nel commercio, turismo, servizi, artigianato ed attinenti, detta modalità di adesione preserva l'autonomia dell'Associazione aderente e garantisce alla stessa il diritto di designare un proprio rappresentante, privo del diritto di voto, nel Comitato Direttivo. Nello specifico l'associazione si proporrà di aderire alle seguenti entità:

- A) Dipartimento Protezione Civile secondo Art. 61 per creare un gruppo di protezione civile formato da personale del settore turistico alberghiero che si renderanno disponibili in caso di necessità e/o calamità per la preparazione di pasti caldi alla popolazione con supporto delle aziende aderenti all'iniziativa che forniranno le materie prime gratuitamente.
- B) A.I.C.S.\CONI per poter accedere a tutti i benefici ed alle polizze infortuni ed assicurative per gli associati comprese le convenzioni SIAE.
- C) Museo dei 5 sensi di Sciacca per la promozione del territorio di Sciacca
- D) F.I.J.E.T. (Federazione internazionale giornalisti e scrittori di turismo) per la promozione e divulgazione degli obiettivi della A.D.E.S.
- E) Istituti alberghieri, tecnici agrari e turistici e/o scuole professionali di enogastronomia per accedere e scambiare servizi professionali;
- F) F.I.C. (Federazione italiana cuochi);

- G) A.P.C.I. (associazione professionale cuochi Italiani);
- H) Confartigianato, Confcommercio e Pro-loco;
- I) Tutte le altre associazioni attinenti al settore enogastronomico e del turismo.

Art. 22 - MODIFICHE STATUTARIE E CAMBIO DI SEDE SOCIALE

Le successive modifiche al presente Statuto e/o il cambio della sede sociale potranno essere apportate solo con delibera dell'Assemblea dei soci votata a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Esse entreranno in vigore il giorno successivo la loro registrazione, presso l'agenzia delle Entrate cura del Presidente Nazionale. Lo stesso curerà, altresì, la trasmissione, a tutti i Dirigenti e strutture dell'Associazione delle modifiche.

ART. 23 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 9, per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 24 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile e le leggi vigenti per le entità non commerciali.